

IN BREVE n. 43 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



365 sono i medici e dentisti deceduti per l'epidemia da Covid/19 e purtroppo altri se ne aggiungeranno ...

Un ricordo e un pensiero per loro ...

Non gridate più – Giuseppe Ungaretti

Cessate d'uccidere i morti,
Non gridate più, non gridate
Se li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.

Hanno l'impercettibile sussurro,
Non fanno più rumore
Del crescere dell'erba,
Lieta dove non passa l'uomo.

Dal sito FNOMCeO

<https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/>

BASTA TARTASSARE I PENSIONATI... (mpe)

Continua il martellamento contro i pensionati, contro le reversibilità ... Ocse in testa si strombazzava che all'estero le pensioni sono da quattro soldi, poco o nulla nella reversibilità, si grida che l'Italia spende troppo in pensioni e che crea invidie, peccato che non si dica il perché ci sono pensioni più decorose e che la spesa previdenziale comprende anche la spesa assistenziale che dovrebbe inserirsi in un capitolo a parte e non essere sulle spalle della previdenza, ma trovare le risorse nella fiscalità.

Quanto versa il lavoratore italiano per crearsi la pensione nel post-lavorativo? Il contributo previdenziale è un bel 32% e 33% dopo una determinata cifra ... per invalidità, vecchiaia e superstiti!!! e all'estero quanto è ...?

Basta infierire, da oltre 10 anni il pensionato si è vista congelata o tagliata all'osso la perequazione automatica e la sua pensione è rimasta un semplice debito di valuta, un numero fermo, e non un debito di valore, pur avendo per tutta la vita lavorativa versato fior di contributi a valore corrente.

Perché non si vuole dividere, come previsto da una legge che non è mai stata attuata, la previdenza dalla assistenza? Perché i pensionati pagano per l'assistenza che dovrebbe trovare le risorse nella fiscalità generale? Separata la previdenza dalla assistenza si vedrebbero i bilanci in campo pensionistico in perfetto equilibrio!!!

Prima di continuare a spremere i pensionati, mettiamo bene i puntini sugli «i». Hanno già dato e abbondantemente colle spremiture varie e ora dicono «Basta!». non vogliono continuare ad essere il **Bancomat** dello Stato. Il blocco della perequazione delle pensioni, introdotto come evenienza eccezionale e contingente, è diventata invece una «norma consolidata»... Ora basta ... e nei paragoni si guardino anche i perché ... Inoltre è una vigliaccata colpire chi non può reagire, chi onestamente ha lavorato per il Paese e versato fior di quattrini pagando onestamente le tasse e i contributi dovuti.

Si legge inoltre che l'Italia è il paese che spende meno degli altri in termini di pensioni private, ossia integrative determinate cioè grazie a strumenti di previdenza complementare non obbligatoria. Ora è anche tutto chiaro ... e chi ha orecchie intenda! ... la previdenza complementare ha una notevole importanza nei mercati finanziari.

NON È MAI ABBASTANZA a cura di Marco lo Conte

Insomma, il sistema previdenziale italiano presenta una serie di tutele non trascurabili nel calcolo della reversibilità dell'assegno pensionistico, almeno se confrontato con i sistemi degli altri paesi più industrializzati.

Ma prima di specificare questo confronto chiariamo tuttavia un punto, diciamo così psicologico: **la pensione non è mai abbastanza.**

Non lo è per una serie di ragioni:

- 1) sono difficilmente integrabili con altri redditi, vista l'età (e la salute) di chi la percepisce;
- 2) diventa quindi l'unica e non diversificabile fonte di reddito del pensionato, peraltro in una fase vulnerabile della propria esistenza;
- 3) **che, se superstite, lega inevitabilmente la pensione di reversibilità alla spettanza del coniuge deceduto, anche se le norme per la sua determinazione non sono direttamente parametrate ad essa;**
- 4) gli Stati peraltro non hanno le risorse per collegare le prestazioni pensionistiche (quindi anche quelle reversibili) direttamente all'inflazione, il che determinerebbe una crescita strutturale.

DOTTORE TI MANDO UN WHATSAPP a cura dell'avv. P.M.Ferrari

L'uso del telefono e dei sistemi di messaggistica è comodo, ma anche subdolo.

Quali sono le responsabilità del medico e quali sono le valenze medico-legali delle comunicazioni?

I problemi sono affrontati in modo semplice e chiaro dall'avv. Paola Maddalena Ferrari, molto utili per non inciampare e cadere in errori.

ALLEGATI A PARTE - P.M.FERRARI Quaderno di Legal Corner (documento 236)

INPS - MASTER UNIVERSITARI EXECUTIVE 2021-2022 - PUBBLICATO L'AVVISO

È stato pubblicato l'[avviso](#) per la ricerca e selezione di Master universitari "Executive" anno accademico 2021-2022.

L'INPS ricerca e seleziona Master universitari di I e di II livello finalizzati a garantire alta formazione e aggiornamento professionale qualificato ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Le proposte di accreditamento e convenzionamento, formalizzate utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 dell'avviso, dovranno pervenire tramite PEC entro le 12 dell'8 novembre 2021, presso la Direzione regionale o la Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente per territorio, in base alla sede legale del soggetto proponente. Gli indirizzi PEC delle Direzioni sono consultabili nella sezione [Contatti](#).

I Master dovranno essere attivati entro il 31 ottobre 2022 e concludersi entro i termini che saranno indicati, per ogni tipologia di percorso formativo, nella proposta di accreditamento.

Informazioni avviso

Titolo	Ricerca e Selezione di Master Universitari "Executive" Anno Accademico 2021/2022
Oggetto	Ricerca e Selezione di Master Universitari "Executive" Anno Accademico 2021/2022
Pubblicazione	21/10/2021 - h. 09:29
Scadenza	08/11/2021 - h. 12:00
Avviso	Avviso Master executive a.a.2021-22  (187,44 KB)
Allegati	Allegato 1-Scheda tecnica master exe a.a. 2021-22.docx  (54,31 KB) Allegato 2-Richiesta valutazione ANVUR.docx  (18,76 KB)
Ufficio competente	CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI
Responsabile	Il responsabile del procedimento per gli accreditamenti è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano Inps competente per territorio rispetto alla sede legale del soggetto proponente.
Note	Le proposte di accreditamento e convenzione dei Master dovranno essere presentate entro le ore 12:00 dell'8 novembre 2021. I Master dovranno essere attivati entro il 31 ottobre 2022.

AFFERMAZIONI CHE CI DESTANO PREOCCUPAZIONI (mpe)

Si legge sulla prima pagina di L'Economia, inserto del lunedì sul Corriere della Sera del 25 ottobre 2021

**PER CRESCERE
SERVE
IL RISPARMIO
DEGLI ITALIANI
L'EUROPA
E I SUOI SOLDI
NON BASTERANNO
Abbiamo le risorse del Next
Generation Eu, quelle dei fondi
Internazionali, ora tocca a noi
Scommettere sul nostro Paese**

Nelle tasche e sotto il materasso degli italiani ci sono molti miliardi ... l'italiano è sempre stato un buon risparmiatore, educato e cresciuto col concetto di non sperperare e mettere nel salvadanaio i soldini ... che ora fanno gola ai grossi mercati finanziari ... Affermazioni chiare e che destano serie preoccupazioni.

Estote parati !!!

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Giuseppe Di Stefano, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 25 ottobre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Enrico Caruso, nel centenario della scomparsa appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Enrico Caruso, nel centenario della scomparsa**

Data di emissione: 25 ottobre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Franco Corelli, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 15 ottobre 2021

MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO, DA LUGLIO 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Ministeriale n. 187/2021 del 23 settembre 2021, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della deliberazione n. 204 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 2021.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO DM 187 del 23.09.2021 (documento 237)

GARANTE PRIVACY - SUGGERIMENTI PER CREARE E GESTIRE

PASSWORD A PROVA DI PRIVACY da DplMo - Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un vademecum con il quale fornisce consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo accorto.

Il **vademecum** spiega ad esempio come scegliere una buona password, come gestire tutte quelle che fanno parte della nostra vita quotidiana (da quelle per accedere ai dispositivi a quelle per i vari servizi di e-mail, acquisto online, ecc.) e come conservarle in modo che non siano facile preda di eventuali malintenzionati.

La prima linea di difesa dei nostri dati personali è sempre la consapevolezza su come gestiamo, conserviamo ed eventualmente diffondiamo le informazioni che ci riguardano.

La scheda, che ha finalità divulgative, si inserisce nel quadro delle attività di educazione digitale di base che fanno parte della missione specifica dell'Autorità.

ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Vademecum (documento 238)

ATTENZIONE - I recenti attacchi informatici al Servizio Sanitario Regionale del Lazio accendono i riflettori su una problematica, quella della sicurezza informatica (cybersecurity) che tocca sempre più da vicino le aziende sanitarie e i medici.

Buone pratiche dall'ISS

Anche l'Istituto Superiore di Sanità indica delle buone pratiche per la sicurezza informatica e per la corretta gestione delle email:

- *dotarsi di una password sicura,*
- *cambiarla frequentemente e conservare tutte le proprie password in modo sicuro.*
- *cambiare immediatamente la password che sia stata comunicata a terzi o quando c'è il sospetto che non sia più segreta,*
- *se ci viene richiesto di comunicare, anche a persone note, le proprie credenziali, prima di procedere contattare direttamente gli amministratori dei sistemi,*
- *salvaguardare la propria postazione di lavoro con uno screen saver,*
- *spegnere il dispositivo a fine lavoro,*
- *assicurarsi che sia presente un antivirus aggiornato sulla propria postazione di lavoro,*
- *tenere aggiornati i computer con gli aggiornamenti dei relativi sistemi operativi,*
- *controllare con l'antivirus i file o i supporti provenienti dall'esterno*
- *configurare il programma di posta elettronica in modo che non esegua automaticamente gli allegati.*

Fonte: Istituto Superiore di Sanità, 2019

OSSERVATORIO SU REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA e REDDITO DI EMERGENZA - AGGIORNAMENTO A SETTEMBRE 2021

Comunicato Stampa INPS 26 ottobre 2021 (dal sito Inps)

Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di Emergenza: aggiornamento a settembre 2021

RdC/PdC: nel 2021 oltre 1,68 mln i nuclei beneficiari per circa 3,8 mln di persone, importo medio di 547 euro

REm4 a 594mila nuclei per 1,3 mln di persone, importo medio di 545 euro

RdC (Reddito di Cittadinanza) / **PdC** (Pensione di Cittadinanza): nel 2021 oltre 1,68 mln i nuclei beneficiari per circa 3,8 mln di persone, importo medio di 547 euro REm4 a 594mila nuclei per 1,3 mln di persone, importo medio di 545 euro.

Nel periodo gennaio - settembre 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati oltre 1,52 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati più di 160mila, per un totale di oltre 1,68 milioni di nuclei e quasi 3,8 milioni di persone coinvolte, per un importo medio di 547 euro.

I dati relativi al singolo mese di settembre riferiscono di 1,34 milioni di nuclei percettori totali, con quasi tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 546 euro (578 euro per il RdC e 271 per la PdC).

L'importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 701 euro per le famiglie con quattro componenti.

La platea dei percettori di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza è composta da 2,53 milioni di cittadini italiani, 308mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e circa 116mila cittadini europei.

La distribuzione per aree geografiche vede 578mila beneficiari al Nord, 417mila al Centro e 1,97 milioni nell'area Sud e Isole.

Nei primi nove mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di quasi 90mila nuclei e le decadenze sono quasi 244mila.

Il decreto-legge 41/2021 art.12 comma 1 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Sono 594mila i nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità nel 2021, delle tre previste, con un importo medio mensile di 545 euro e un numero di persone coinvolte di oltre 1,3 milioni. Oltre 827mila sono cittadini italiani (323mila 2 nuclei con un importo medio mensile di 582 euro), 441mila cittadini extracomunitari (oltre 233mila nuclei con un importo medio mensile di 494 euro) e quasi 82mila cittadini comunitari (per oltre 36mila nuclei e importo medio mensile di 536 euro).

ALLEGATI A PARTE - Report trim. ott/2021 RdC e RdP (documento 239)

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI NOVEMBRE 2021 da DplMo - Fonte: Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di novembre 2021.

Peccato che essendo cessato il Pin tradizionale, ora occorra lo Spid molto difficoltoso per la sua applicazione e acquisizione, per cui i pensionati poco avvezzi al computer hanno grosse difficoltà all'accesso ... e di solito rinunciano

mugugnando, imprecando sulle trattenute vedendo i soldi della pensione con cifre ballerine ...

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 2 novembre. Sulla base dell'ordinanza n. 787 del 23 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 25 ottobre al 30 ottobre 2021. Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- **A-B** lunedì 25 ottobre;
- **C-D** martedì 26 ottobre;
- **E-K** mercoledì 27 ottobre;
- **L-O** giovedì 28 ottobre;
- **P-R** venerdì 29 ottobre;
- **S-Z** sabato 30 ottobre.

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di novembre, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà anche sul rateo di novembre 2021. Prosegue, inoltre, il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

Maggiorazione degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare

L'articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) una maggiorazione dell'assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all'ANF.

Gli incrementi sono pari a:

- 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.

La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l'importo ANF spettante non sia superiore a zero. La maggiorazione sarà corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità del mese di novembre 2021.

Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per il 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi

Anche sul rateo di novembre 2021 è stato messo in pagamento l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Come noto, l'efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte.

Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.

L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore è pari a:

- 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021

Proseguono anche sulla mensilità di novembre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di novembre si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.

TUTELA MATERNITA' - INTERDIZIONE (mpe)

Il TU maternità (DLgs 151/2001) prevede all'articolo 17

Art. 17. Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.

Il comma 2 abilita gli Ispettorati del Lavoro ad autorizzare l'anticipo o il posticipo dell'interdizione obbligatoria

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Solo nel caso previsto all'articolo 18 comma 8 del Dpr 1026 del 1976:

Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può **disporre immediatamente l'astensione dal lavoro** allorché il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) dell'art. 5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

mentre nelle altre fattispecie l'interdizione decorre dalla autorizzazione che va disposta entro 7 giorni dalla domanda.

CONGEDI PARENTALI COVID FINO AL 31 DICEMBRE. A CHI

SPETTANO da Dottrina per il Lavoro -Newsletter Lavoro n. 1001 del 28 ottobre 2021 IPSOA
Lavoro cura di Roberto Camera

[Congedi parentali Covid fino al 31 dicembre. A chi spettano \(ipsoa.it\)](#)

Il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021) riattiva fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi. In particolare, vengono rinnovati i congedi parentali per i figli che svolgono didattica a distanza o in quarantena. Come si articola la disciplina in base all'età dei figli o al loro stato di disabilità grave? Come viene calcolata l'indennità spettante e per quanto tempo è erogata? Quali sono i casi di esclusione dall'indennità? Quali sono le particolarità della disciplina per quanto riguarda i lavoratori autonomi?

All'interno del **[D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 \(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021\)](#)**, è presente una norma (art. 9) che riattiva i congedi parentali straordinari per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi.

Queste le caratteristiche dei nuovi congedi parentali, previsti fino al 31 dicembre 2021.

Leggi anche **[CIG Covid, sicurezza sul lavoro, quarantena e congedi parentali: le novità del decreto fiscale](#)**

Lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni

Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell'infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);

- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Inoltre, il congedo è utilizzabile solo se il figlio è convivente ufficialmente con il lavoratore (verifica anagrafica); situazioni di fatto che ne evidenziano la convivenza non rilevano ai fini del congedo.

Il genitore, per fruire del congedo, deve avere un rapporto di lavoro dipendente attivo.

In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi, il diritto al congedo non sussiste.

In pratica, se il rapporto cessa o si sospende la prestazione lavorativa per altri motivi, il congedo non può essere richiesto.

Il beneficio non necessita del requisito dell'età del figlio e prescinde dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

L'importante è che il figlio sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.

La durata del congedo, per il genitore di figlio disabile, è rapportata alla durata:

- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio, ovunque avvenuto,
- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza,
- della chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

In entrambi i casi (figlio inferiore ai 14 anni o figlio disabile), il congedo può essere fruito sia per l'intera giornata che anche in modalità oraria.

La norma, a differenza delle precedenti (es. [D.L. n. 30, del 13 marzo 2021](#)), non subordina il congedo alla possibilità, per il lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart-working), ragion per cui sarà possibile richiedere il congedo senza la previa verifica circa la compatibilità dell'attività lavorativa da remoto.

Leggi anche [Decreto Covid-19: dalle misure per contenere il contagio ai congedi straordinari per i figli](#)

Durante il periodo di congedo straordinario, l'INPS riconoscerà al lavoratore, al posto della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del Testo Unico della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), ad eccezione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore/trice (così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 23).

Inoltre, il periodo di congedo sarà, altresì, coperto da contribuzione figurativa.

La norma è retroattiva all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.

Infatti, il legislatore ha previsto che eventuali periodi di congedo parentale ordinario (ai sensi degli articoli 32 e 33, D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai lavoratori/genitori a decorrere da settembre 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Si dovrà trattare dei periodi di congedo richiesti in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura,
- durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- durata della quarantena del figlio.

I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all'altro.

Unica eccezione è qualora i genitori abbiano anche altri figli minori, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni

Qualora il figlio abbia una età compresa fra 14 e 16 anni (15 anni e 364 giorni), il legislatore prevede che il lavoratore possa (alternativamente all'altro genitore) astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

In questo caso, però, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione o a un'indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il lavoratore avrà comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro e non potrà essere licenziato, in quanto l'assenza sarà considerata giustificata.

Lavoratori autonomi

I lavoratori/genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), qualora abbiano figli conviventi di età non superiore ai 14 anni (13 anni e 364 giorni), hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, corrispondente alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

L'indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

L'indennità, per quest'ultima casistica di lavoratori, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Stanziamiento e modalità di presentazione della domanda

Le modalità operative per accedere ai benefici verranno stabilite dall'INPS, la quale monitorerà il limite di spesa messo a disposizione del Governo (pari a 29,3 milioni di euro per l'anno 2021) e qualora ne ravvisi il raggiungimento, anche in via prospettica, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Essendo una norma simile a quella prevista nella scorsa primavera (sino al giugno 2021) e proveniente dal D.L. n. 30/2021, sicuramente una serie di indicazioni fornite a suo tempo dall'INPS, con le [circolari n. 63](#) e [n. 96 del 2021](#), saranno utilizzabili anche per questo congedo parentale straordinario.

(*) *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

IVA, L'ONERE DI PROVARE LA DESTINAZIONE DEI TRATTAMENTI DI CHIRURGIA ESTETICA SPETTA AL SANITARIO CHE ESEGUE LE PRESTAZIONI da DoctorNews di giovedì 28 ottobre 2021 a cura di avv.Ennio Grassini -

www.dirittosanitario.net

Le operazioni di chirurgia estetica ed i trattamenti di carattere estetico , nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap

fisico congenito, abbiamo bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di cure mediche o di prestazioni mediche (alla persona) , ai sensi, rispettivamente, della Dir. n. 2006/112/CE, art. 132, paragrafo 1, lett. b) e c), per contro, se l'intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni.

Pertanto, l'onere di provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento ed al ristabilimento della salute delle persone, ai fini dell'esenzione da IVA, grava a carico del sanitario che esegue le relative prestazioni.

GOVERNO - LEGGE QUADRO SULLA DISABILITÀ da DplMo - fonte: Governo
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 43 del 27 ottobre 2021, ha approvato una legge quadro sulla disabilità.

Il disegno di legge delega in materia di disabilità, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal PNRR, consentirà una revisione complessiva della materia.

Gli ambiti di intervento della delega al Governo sono infatti:

- definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità;
- valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente;
- informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con la Convenzione Onu.

Questo nuovo sistema si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all'elaborazione di progetti di vita personalizzati che garantiscono i diritti fondamentali.

Tali interventi sono volti a supportare l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prevenendo forme di istituzionalizzazione.

Il ddl "recante delega in materia di disabilità" prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'ottica della semplificazione, procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti del cittadino e di chi lo rappresenta.

Infine si prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.

Seduta n. 43 del Consiglio dei Ministri – 27 ottobre 2021

Viene approvata una legge quadro sulla disabilità.

Focus disabilità (disegno di legge delega)

Il disegno di legge delega in materia di disabilità, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal PNRR, consentirà una revisione complessiva della materia.

Gli ambiti di intervento della delega al Governo sono infatti:

- a. a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- b. b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità;
- c. c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente;
- d. d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e. e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f. f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con la Convenzione Onu.

Questo nuovo sistema si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all'elaborazione di progetti di vita personalizzati che garantiscono i diritti fondamentali.

Tali interventi sono volti a supportare l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prevenendo forme di istituzionalizzazione.

Il ddl "recante delega in materia di disabilità" prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'ottica della semplificazione, procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti del cittadino e di chi lo rappresenta.

Infine si prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO EMATOLOGICO: MEDICO O ANCHE BIOLOGO?

da DoctorNews di venerdì 29 ottobre 2021 a cura di Dott.ssa Maurizia Lanzano

La persona responsabile del servizio trasfusionale, per i richiesti requisiti di qualificazione, vale, nella sua professionalità, ad integrare i livelli essenziali di assistenza rispetto ad attività che restano così definite come di stretta competenza medica, quali sono le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale (comprendenti l'esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immuno-ematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione; la verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti; l'assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; il supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale; le ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione L. n. 219 del 2005, ex art. 5, lett. b).

Legge 219/2005 articolo 5 lettera b)

- b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:
- 1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
 - 2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;
 - 3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti;
 - 4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza;
 - 5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;

- 6) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione;
- 7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emafesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
- 8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali già esistenti, di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;
- 9) promozione del buon uso del sangue;
- 10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
- 11) ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale;

ECCO LE BORSE DI STUDIO ENPAM PER I FIGLI DEI LIBERI

PROFESSIONISTI da Enpam Previdenza n. 36 di giovedì 28 ottobre 2021 a cura della Redazione

Novità importante per tutti i liberi professionisti iscritti all'Enpam. Da quest'anno, infatti, l'ente previdenziale di medici e odontoiatri, comincia a erogare borse di studio ai figli dei camici bianchi attivi e pensionati che versano la Quota B. Le borse, in totale 300, sono riservate agli studenti universitari.

VALORE DEL SUSSIDIO

Il bando attualmente in corso si rivolge agli iscritti all'anno accademico 2020/2021 e prevede per loro un assegno di 3.100 euro. L'importo viene maggiorato del 50 per cento (diventando di 4.650 euro) per chi si laurea con 110 e lode entro quest'anno. Per fare domanda, attraverso l'area riservata del sito dell'Enpam, ci sarà tempo fino al 20 dicembre.

REQUISITI DEGLI STUDENTI

I figli dei camici bianchi interessati alla borsa di studio devono innanzitutto avere un'età non superiore ai 26 anni. Dovranno poi essere in regola con gli studi.

Con questo si intende avere conseguito tutti i crediti previsti per gli anni accademici precedenti e almeno la metà dei crediti previsti per l'anno 2020/2021.

“Vogliamo essere vicini alle famiglie dei nostri iscritti durante la carriera, negli appuntamenti che la vita presenta – ha commentato il presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti –. Per questo la Fondazione vuole contribuire a ridurre i costi sostenuti per far studiare i figli. Oltretutto, investire nella formazione deve essere una priorità per le casse dei professionisti, perché è solo grazie alla qualità del lavoro che si rilancia la professione”.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Il libero professionista interessato può fare domanda se iscritto alla Quota B e se ha un reddito che non supera 6 volte il trattamento minimo Inps. Questo limite è aumentato di un sesto (6.702,54 euro) per ogni ulteriore componente del nucleo.

Per fare un esempio, per una famiglia di quattro persone il limite di reddito è di 60.322 euro.

L'incremento per ogni familiare, inoltre, raddoppia nel caso in cui il componente sia invalido almeno all'80 per cento.

STANZIAMENTO

Lo stanziamento per le borse di studio ai figli universitari dei contribuenti Quota B potrà arrivare quest'anno a 1,4 milioni di euro e si aggiunge ai fondi messi a disposizione per gli universitari, figli della generalità degli iscritti Enpam, che hanno ottenuto l'ammissione ai collegi di merito.

Per questi ultimi esiste una borsa specifica più alta, di 5mila euro. In questo caso però, le domande potranno essere presentate solo fino al 12 novembre.

COME FARE PER...

Figli di liberi professionisti

Se sei un libero professionista e hai figli che studiano all'università puoi chiedere una borsa di studio all'Enpam. Puoi fare domanda se: sei iscritto alla Quota B; hai un reddito che non supera 6 volte il trattamento minimo Inps. Il limite...

LEGGI IN [Figli di liberi professionisti – Fondazione Enpam | Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri](#)

INPS - OSSERVATORIO SU PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E BENEFICIARI: I DATI 2020 da DplMo – fonte: Inps

<https://www.inps.it/osservatoristatistici/4>

L'INPS ha pubblicato i dati aggiornati al 31 dicembre 2020 dell'Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano.

L'Osservatorio prende in esame:

- prestazioni pensionistiche e beneficiari totali, riportando gli importi medi e le ripartizioni geografiche, le distribuzioni per classi di età e sesso dei pensionati;
- analisi tipologica dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, focalizzando l'attenzione su cinque platee di beneficiari individuati in base al tipo di prestazione percepita: i pensionati di vecchiaia o anzianità/anticipata, i pensionati di invalidità previdenziale, i beneficiari di pensioni ai superstiti, i beneficiari di prestazioni indennitarie, i beneficiari di prestazioni assistenziali.

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2020 sono 22.717.120, per un ammontare complessivo annuo di 307.690 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 13.544 euro. Rispetto al 2019, il numero di prestazioni è diminuito dello 0,4% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato del 2,3%.

Circa due terzi (67,7%) dei beneficiari di prestazioni pensionistiche percepisce una sola prestazione, mentre circa un terzo (il 32,3%) ne percepisce due o più.

Riguardo alla distribuzione per categoria delle pensioni, le pensioni di tipo IVS (invalidità, vecchiaia e anzianità/anticipate, superstiti) sono il 77,9% del totale, di cui il 52,9% relativo alle pensioni di vecchiaia, il 4,6% a quelle di invalidità e il 20,4% a quelle ai superstiti; le prestazioni di tipo indennitario si attestano al 3%, mentre quelle di tipo assistenziale sono pari al 19,1% del totale. Conclude la statistica un'appendice normativa sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano.

ALLEGATI A PARTE - INPS Statistiche in breve, Trattamenti e Beneficiari (documento 240)

INPS: RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) PER IL PERSONALE MILITARE RICHIAMATO IN SERVIZIO A DOMANDA

L'INPS, con la [circolare n. 159 del 28 ottobre 2021](#), fornisce indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale militare richiamato in

servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall'ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell'Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.159 del 28.10.2021 (documento 241)